

Mozione n. 24

presentata in data 24 dicembre 2025

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini
Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l'ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

il fenomeno del lavoro povero e della competizione al ribasso nei servizi appaltati incide negativamente sulla qualità del lavoro e sulla dignità dei lavoratori;

gli appalti pubblici costituiscono uno strumento fondamentale attraverso il quale la Regione può promuovere qualità del lavoro, legalità e rispetto dei diritti contrattuali;

il Comune di Pesaro ha adottato criteri di retribuzione minima nei propri appalti, indicando un compenso minimo lordo di 9 euro l'ora.

Considerato che

la Sentenza n. 188 del 16 dicembre 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i rilievi sollevati dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la disciplina della Regione Puglia volta a verificare, nelle procedure di gara, che i contratti applicati prevedano una retribuzione minima tabellare pari a 9 euro lordi l'ora, ritenendo la norma circoscritta agli appalti pubblici e non un salario minimo di portata generale;

nella medesima pronuncia la Consulta ha respinto i rilievi secondo cui la disposizione violerebbe gli articoli 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) e 39 (autonomia della contrattazione collettiva) della Costituzione, così come le norme sulla competenza legislativa statale in materia di retribuzioni, ritenendo infondati i motivi di impugnazione quando la disciplina si limita a incidere sull'ambito degli appalti pubblici.

Richiamata

la sentenza n. 27713 del 2023 con cui la Corte costituzionale ha chiarito che la retribuzione prevista dai contratti collettivi non costituisce un parametro automaticamente sufficiente ai fini dell'articolo 36 della Costituzione, potendo il giudice e, più in generale, la pubblica amministrazione verificare la concreta adeguatezza del trattamento economico;

nella medesima sentenza, la Corte ha affermato che il riferimento a livelli retributivi minimi negli appalti pubblici è legittimo quando finalizzato alla tutela della dignità del lavoro e alla prevenzione di fenomeni di concorrenza sleale e dumping salariale;

la Corte costituzionale ha inoltre ribadito che la libertà di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione non può svolgersi in contrasto con la dignità umana e con l'utilità sociale.

Rilevato che

l'orientamento costituzionale offre un significativo supporto giuridico a iniziative regionali volte a prevedere retribuzioni minime negli appalti, a tutela dei diritti dei lavoratori e per il contrasto del dumping salariale;

l'esperienza pugliese è citata come primo esempio di disciplina regionale ritenuta conforme dalla Consulta in materia di clausole sociali negli appalti.

Ritenuto che

la Regione Marche, nel rispetto delle proprie competenze normative e amministrative, possa e debba adottare strumenti analoghi per garantire condizioni retributive minime dignitose nei contratti di lavoro eseguiti nell'ambito degli appalti pubblici di sua competenza;

l'introduzione di un compenso minimo lordo di almeno 9 euro l'ora rappresenti una misura concreta coerente con i principi costituzionali di dignità del lavoro

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a prevedere nei bandi di gara, negli affidamenti e nelle convenzioni della Regione e degli enti strumentali clausole che garantiscano un compenso minimo orario non inferiore a 9 euro lordi per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici regionali;

a motivare tali clausole facendo espresso riferimento agli articoli 36 e 39 della Costituzione e alla Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale, che ha ritenuto ammissibile una disciplina regionale di retribuzione minima limitata all'ambito degli appalti pubblici;

a predisporre linee guida regionali per l'applicazione di tali clausole in modo omogeneo da parte di tutte le stazioni appaltanti;

ad attivare un confronto con le parti sociali, gli enti locali e le stazioni appaltanti per favorire proprio l'estensione di tali principi su tutto il territorio regionale;

a monitorare gli effetti dell'introduzione del compenso minimo negli appalti pubblici regionali in termini di qualità del lavoro, conformità normativa e sostenibilità economica;

a promuovere, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, iniziative volte al riconoscimento del principio di retribuzione minima nei contratti pubblici a livello nazionale.